

### Danno da cose in custodia

Cassazione Civile, Sez. VI, 16 giugno 2022, n. 19362 - Pres. Scoditti - Rel. Dell'Utri - Comune di Bitonto c. Concetta Masciale

**Ai sensi dell'art. 360 c.p.c. il ricorso per cassazione è ammesso per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (*massima non ufficiale*).**

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Nel senso che non è più sindacabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione v. Cass. 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. 6 luglio 2015, n. 13928; Cass. 10 luglio 2015, n. 14477; Cass. 5 marzo 2018, n. 5040.
<b>Difforme</b>	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

#### Rilevato che

con sentenza resa in data 27 gennaio 2020 (n. 137/2020), la Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da Concetta Masciale, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Bitonto al risarcimento, in favore della Masciale, dei danni da quest'ultima subiti a seguito di una caduta verificatasi su una strada posta all'interno dell'ambito territoriale dell'amministrazione comunale convenuta; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato la riconducibilità del fatto dannoso dedotto in giudizio alla responsabilità del Comune di Bitonto, rilevando come la condotta tenuta dalla Masciale nel transitare sulla sede stradale non fosse giunta al punto di determinare l'integrale risoluzione del nesso di causalità tra il carattere insidioso della conformazione stradale e il danno subito dall'attrice; avverso la sentenza d'appello, il Comune di Bitonto propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; Concetta Masciale resiste con controricorso; il Comune di Bitonto ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa (già condotta in decisione all'adunanza del 12 gennaio 2022, ed *ivi* rinviata a nuovo ruolo) è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione agli artt. 2051 e 1227 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente trascurato di considerare, ai fini della corretta ricostruzione del fatto, la piena conoscenza, da parte della vittima, dalla conformazione della sede

stradale percorsa in occasione della vicenda in esame, finendo col trascurare la grave negligenza della danneggiata nel percorrere il tratto stradale sul quale ebbe a cadere, ai fini dell'attribuzione, alla sua esclusiva responsabilità, della causazione del fatto dannoso dedotto in giudizio; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11 settembre 2012) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360 n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., con la L. n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in

considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. II, Ord. n. 27415 del 29 ottobre 2018, Rv. 651028 - 01); nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna amministrazione ricorrente, la corte territoriale ha espressamente proceduto all'esame della condotta della danneggiata in occasione del fatto dannoso dedotto in giudizio, rilevando come dalla stessa non fosse esigibile l'adozione di alcuna cautela maggiore o comunque diversa da quella concretamente adoperata nel caso di specie, avuto riguardo alla morfologia della strada e alle caratteristiche insidiose del tratto sul quale la stessa ebbe a cadere, così come ricostruito sulla base degli altri elementi di prova sottoposti al suo giudizio; dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica

unicamente rilevanti in questa sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del Comune ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, della Corte Suprema di Cassazione del 11 maggio 2022.

## **Responsabilità dell'ente pubblico per danni da cose in custodia. Ricadute processuali e sostanziali** *di Marianna Rinaldo (\*)*

La Corte di cassazione con la presente ordinanza conferma la presunzione di responsabilità *ex art.* 2051 c.c. dell'ente pubblico (custode) per i danni cagionati al privato nell'uso di beni demaniali. Conferma, inoltre, che non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza e il ricorso per cassazione è ammesso solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

*The Court of Cassation with this order confirms the presumption of responsibility pursuant to art. 2051 c.c. of the public body (custodian) for damages caused to the private in the use of state property. It also confirms that the defect of contradictory reasoning of the judgment is no longer configurable and the appeal in cassation law is admitted only for failure to examine a decisive fact that is the subject of discussion between the parties.*

### **Il caso**

La fattispecie concreta oggetto di analisi descrive il caso, assai noto, della parte danneggiata che conviene in giudizio l'ente pubblico al fine di ottenere il risarcimento per l'infortunio subito, a seguito di una

caduta avvenuta nell'ambito di una strada posta all'interno del territorio comunale.

La Corte d'Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il ricorso della danneggiata, condannando l'amministrazione comunale

(\*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (*double blind*).

al risarcimento. A fondamento della propria decisione la corte territoriale aveva ritenuto che la condotta della danneggiata non potesse escludere il nesso causale tra il carattere insidioso della conformazione stradale e il danno patito. Avverso tale sentenza e con un unico motivo di censura, il Comune adiva la Corte di cassazione lamentando che la corte territoriale aveva, in contrasto con l'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso di esaminare fatti della causa decisivi e controversi in relazione agli artt. 2051 e 1227 c.c. In particolare, ai fini della corretta ricostruzione della vicenda, il giudice di merito aveva illegittimamente trascurato di considerare la piena conoscenza da parte della vittima della conformazione della sede stradale nella quale avvenne l'infortunio. La grave negligenza del danneggiato nel percorrere il tratto stradale noto, sarebbe stata tale da eliminare il nesso eziologico con l'evento e da imputare alla sua esclusiva responsabilità il fatto dannoso.

La Corte di cassazione, operando una concisa ricognizione dei principi di diritto già accolti in precedenti decisioni, riteneva il motivo di impugnazione inammissibile e condannava il Comune ricorrente al risarcimento a favore della danneggiata.

### Ambito di indagine

La Corte di cassazione con l'ordinanza annotata discerne sulla responsabilità dell'ente pubblico per il danno cagionato al privato nell'uso di beni demaniali. La materia evidenzia tutta la propria complessità per l'inevitabile difficoltà, in parte ancora attuale, di applicare *sic et simpliciter* le norme privatistiche - nella specie l'art. 2051 c.c. - al soggetto pubblico (1). Non vi è dubbio che la titolarità dei beni demaniali in capo all'ente pubblico crei una relazione qualificata con essi al punto da farne scaturire il correlativo obbligo di custodia. La circostanza rende pienamente applicabile alla pubblica amministrazione (in avanti P.A.) la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. Il soggetto responsabile deve essere individuato in colui che ha un potere di uso della cosa, reso possibile dall'esercizio di un diritto di proprietà o di altro diritto reale personale o di godimento e del correlativo obbligo di custodia. Custodi sono, allora, i soggetti (pubblici o privati) che hanno il possesso o la

detenzione della cosa, quali i proprietari, i conduttori, i detentori nell'interesse altrui, i concessionari e la P.A.

### Cenni processuali. L'interpretazione granitica dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Nella disamina del provvedimento annotato è imprescindibile fare cenno all'unico motivo di censura da cui prende le mosse il ricorso.

La ricorrente lamentava l'omesso esame da parte del giudice di seconde cure di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il punto merita una preliminare attenzione considerato che la norma, riformulata in maniera alquanto restrittiva dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, ha sollevato non pochi problemi interpretativi circa i vizi deducibili in ultima istanza.

Il testo legislativo precedente, di più ampio respiro, affermava che le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado potessero essere impugnate con ricorso in cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il nuovo dispositivo rende inammissibile l'impugnativa per insufficiente o contraddittoria motivazione (2), in quanto è censurabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

In virtù del riformato precetto normativo la Suprema Corte, in maniera essenziale, conferma l'orientamento granitico che si è cristallizzato fra i precedenti giudici di legittimità: il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più un sindacato di legittimità sulla motivazione, il quale rimane limitato ai soli casi di inesistenza della medesima. Più precisamente, le uniche anomalie rilevabili si esauriscono nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (3). La Corte di cassazione è chiamata a verificare che il giudice *a quo* in sede di appello abbia effettivamente esaminato i fatti storici, la cui esistenza risulti dai dati testuali della sentenza o da altri elementi processuali probanti.

(1) Sulla capacità di diritto privato dell'ente pubblico v. C. Cicero, *Diritto civile e interesse pubblico*, Napoli, 2019, *passim*. Più di recente A. Massera, *Contratto e pubblica amministrazione*, in

*Trattato del contratto*, VI, *Interferenze*, a cura di V. Roppo, Milano, 2022, 901 ss.

(2) Cass. Civ. Sez. VI, 6 luglio 2015, n. 13928, ord.

(3) Cass. Civ., SS.UU., 10 luglio 2015, n. 14477.

L'omessa trattazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti deve essere tale da determinare un esito diverso della controversia. Pertanto, per "omesso esame" non si può intendere "omessa motivazione", poiché l'accertamento dei fatti principali e secondari, che sia avvenuto o che sia stato omesso, non potrà che risultare dalla motivazione stessa.

Da ultimo, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non si considera integrato per omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Gli approdi ermeneutici, in piena coerenza e in linea con la lettera normativa, non avrebbero potuto giungere ad argomentazioni differenti. Sull'opportunità di tale riforma a distanza di alcuni anni si potrebbe, invece, ancora discutere. Se l'intento pregevole del legislatore era quello di evitare l'abuso dei ricorsi fondati sul vizio di motivazione, nel bilanciamento degli interessi concreti qualche squilibrio è risultato evidente. La *ratio* dell'intervento è indiscutibile. La tutela statutale dei diritti è efficace solo se effettiva e ciò può avvenire se il processo si svolge in tempi ragionevoli (L. 24 marzo 2001, n. 89). Il principio irrinunciabile di ragionevole durata del processo è di vitale importanza nell'economia processuale. Tale ineludibile esigenza affonda le sue radici nel principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) e impone di individuare degli strumenti volti a snellire e deflazionare il contenzioso. Ebbene, nella modifica normativa in esame è proprio l'economia processuale che ha avuto il peso maggiore a discapito della giustizia sostanziale, egualmente prioritaria nella difesa dei diritti. L'impossibilità di sindacare sulla motivazione di merito, se talvolta ha ragione d'essere poiché evita distorsioni talaltra può creare inevitabilmente vuoti di tutela che si concretizzano nel rigetto di innumerevoli ricorsi in cassazione aventi fondamento giuridico rilevante, tenuto conto che il controllo sui giudicati parrebbe meramente formale.

A conforto di questa problematica non va nascosto che le varie pronunce che si sono dipanate a partire dalla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mostrano come i giudici di legittimità non abbiano affatto rinunciato all'accertamento di logicità delle sentenze di merito. Né diversamente sarebbe praticabile. La decisione deve essere giusta.

### La presunzione di responsabilità dell'ente pubblico

La previsione dell'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato *dalle* cose che ha in custodia. La formulazione appare subito di tenore diverso rispetto a quella accolta dal codice previgente ove all'art. 1153 c.c. si affermava la responsabilità della persona per il danno prodotto *colle* cose. Per l'individuazione del soggetto responsabile il legislatore del 1942 tenta di superare la concezione secondo cui si debba fare leva sul comportamento della persona anziché sulla relazione diretta tra quest'ultima e la cosa fonte di danno. La *ratio legis* risponde a una logica di giustizia distributiva: non è ammissibile che le conseguenze dannose prodotte da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite, piuttosto che su colui che aveva il dovere di vigilare e custodire la cosa.

La norma descrive una tipica ipotesi di responsabilità di carattere oggettivo (4) ove l'elemento che giustifica la responsabilità è la custodia della cosa. Il concetto di custodia accolto è ampio. Non si tratta della custodia contrattuale, né tanto meno si avverte la necessità che il custode sia anche proprietario della *res* o che ne tragga una qualche utilità in virtù del principio *cuius commoda eius et incommoda*. L'unico presupposto rilevante è il rapporto tra la cosa e l'uomo, ovverosia che il custode si trovi nella condizione di esercitare sul bene un potere materiale effettivo e non occasionale di modo da poter escludere i terzi dalla sua ingerenza (5).

Tali principi consentono di qualificare custode anche l'amministrazione pubblica per i beni

(4) Cass. Civ., SS.UU., 30 giugno 2022, n. 20943, ord. Precedentemente Cass. Civ., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2480, ord. con nota di A. Leonardi, (*L'accidentato terreno del danno da cose in custodia: la Cassazione offre una ricognizione completa e puntuale dei principi di diritto operanti in tema di responsabilità degli Enti proprietari/gestori delle strade*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 1558 ss. In dottrina, già a sostegno della responsabilità oggettiva del custode v. P. Trimarchi, *Il caso fortuito quale limite della responsabilità per il danno da cose (contributo ad una teoria del rischio d'impresa)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 8; M. Comporti, *Esposizione al pericolo e responsabilità oggettiva*, Milano, 1965, 91; L. Bigliazzi Geri, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali, e rovine di edificio*, Milano, 1974, 74; S. Rodotà, *Il*

*problema della responsabilità civile*, Milano, 1975, 153; M. Franzoni, *Dei fatti illeciti. Art. 2043 - 2059*, in AA.VV., *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna, 1993, 592; G. Alpa, *La responsabilità civile*, Milano, 1999, 699. In senso contrario e a favore di una responsabilità per colpa presunta, fondata sulla violazione di un dovere di diligenza, v. U. Majello, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, 83. In giurisprudenza Cass. Civ., Sez. III, 9 settembre 2016, n. 11802 con nota di C.M. Bianca, *Responsabilità per danno da cose in custodia: una significativa messa a punto della Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, 1418-1422. In argomento v. anche Id., *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2021, 723 ss.

(5) Cass. Civ. 8 aprile 2014, n. 8147.



demaniali soggetti al suo controllo. L'assunto non è dato per scontato. Il custode può impedire l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria provando il caso fortuito (6), da intendere come un evento imprevedibile che gli ha precluso di esercitare la vigilanza che normalmente gli spetta. La diligenza del custode non è di per sé idonea a escludere la sua responsabilità (7). Tuttavia, non va taciuto che i beni demaniali si prestano a essere esposti a fattori di rischio non sempre prevedibili e controllabili, in quanto soggetti all'uso indiscriminato degli utenti. Il custode pubblico, tenuto conto della natura del bene, della sua conformazione e della sua estensione, potrebbe soltanto entro certi limiti sorvegliare le condotte della collettività. Questo ha indotto ad applicare alla P.A. la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.* solo in tempi relativamente recenti. La stessa Corte costituzionale si era espressa nel senso dell'inapplicabilità della norma alla P.A. nel caso in cui sul bene, indipendentemente dal carattere demaniale, non fosse possibile - per la notevole estensione e per le modalità d'uso da parte dei terzi - un continuo ed efficace controllo idoneo a impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti (8). Dello stesso avviso, i giudici di legittimità (9) ritenevano non integrata la responsabilità nei confronti dell'ente pubblico in relazione a beni demaniali soggetti a un uso generale e diretto da parte di terzi in quanto tale circostanza escludeva un effettivo controllo e la continua vigilanza sulla cosa al fine di impedire il verificarsi di cause di pericolo.

Le argomentazioni volte a concedere una vera e propria immunità alla P.A. non possono più essere condivise per svariate ragioni.

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade e sulle pertinenze poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, all. F) discende, non solo, l'obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti del medesimo della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (10). Ai fini dell'esclusione della responsabilità della P.A., non si considerano unicamente rilevanti gli elementi dell'estensione del bene in

custodia e dell'uso diretto di esso da parte della collettività. In questo senso, la situazione di pericolo può verificarsi a causa di vari fattori che vanno valutati alla luce di altre circostanze concrete: la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso; le dotazioni e i sistemi di sicurezza; l'avvenuta segnalazione dello stato di pericolo; la condotta del danneggiato e ogni altro elemento rilevante.

### **Il danno da insidia stradale e il concorso colposo della vittima**

Il caso di specie ha messo in luce una delle ipotesi più controverse di responsabilità dell'ente pubblico, avente a oggetto il cd. danno da insidia stradale. L'insidia indica, di regola, un pericolo occulto o perlomeno di non immediata percezione. Fattispecie frequente è che un soggetto, un pedone della strada o il conducente di una vettura, si infortuni ovvero cagioni un danno al mezzo per via di una buca, un trabocchetto o un qualunque dissesto del manto. Per molto tempo la giurisprudenza ha inserito la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c. offrendo al danneggiato un trattamento probatorio meno vantaggioso rispetto a quello più favorevole di cui all'art. 2051 c.c. È in questa ultima direzione che si muovono le decisioni più recenti (11), compresa quella annotata. La responsabilità risarcitoria del soggetto custode prescinde dalle caratteristiche intrinseche della cosa. La giurisprudenza ha ritenuto superate le risalenti tesi che riconducevano al campo applicativo della norma esclusivamente le cose dinamiche e non quelle inerti, riconoscendo in ogni cosa una intrinseca pericolosità. Ai fini dell'integrazione dell'art. 2051 c.c. ciò che rileva è che il danno derivi dalla cosa in quanto esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, come effetto di una sua naturale dinamicità o del concorso di fattori esterni che tale potenzialità dannosa hanno determinato (12). Ne discende che, per i danni cagionati dalla strada pubblica ancorché qualificata come cosa inerte, la responsabilità della P.A. in quanto custode è pacifica e non solo in relazione ai danni determinati da difetti del bene, ma altresì a quelli dovuti al crollo sulla

(6) G. Cottino, voce *Caso fortuito* (diritto civile), in *Enc. dir.*, Milano, 1960, VI, 380.

(7) Per una disamina sulla responsabilità del custode v. L. Corsaro, voce *Responsabilità da cose*, in *Dig. civ.*, Torino, 1998, XVII, 103; M. Barcellona, *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, *passim*. Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 1998, n. 5031.

(8) Corte cost. 10 maggio 1999, n. 156, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1927.

(9) Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 2005, n. 3745; Cass. Civ., Sez. III, 2 aprile 2004, n. 6515; Cass. Civ., Sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22604.

(10) G. Di Rosa, *Responsabilità da custodia e rapporto di utenza autostradale*, Napoli, 2005.

(11) Cass. Civ., Sez. III, 9 settembre 2016, n. 11802, cit.

(12) Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2022, n. 21977, ord.

strada di massi o alberi circostanti, anche se non di proprietà della P.A. (13).

L'inversione dell'onere della prova fa sì che il danneggiato debba limitarsi a provare l'esistenza del fatto dannoso e il nesso eziologico tra la *res* e il danno (14) mentre la responsabilità della P.A., che ignora l'elemento soggettivo della colpa, può essere superata solo dimostrando la sussistenza di un caso fortuito (15) ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a elidere il nesso causale (16).

Nella valutazione e qualificazione del caso concreto da parte del giudice, non si ammettono automatismi. La sola prova della presenza dell'insidia non è bastevole per ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno. In tal senso, l'amministrazione vantava una posizione di privilegio dalla giurisprudenza, che ne vedeva integrata la responsabilità limitatamente alle ipotesi di insidia o trabocchetto stradale, quale situazione di pericolo occulto, non visibile né prevedibile da parte dell'utente. L'assunto muoveva dal presupposto che un ostacolo visibile è evitabile, per cui l'utente è per ciò stesso in colpa per non averlo evitato. La tesi va scartata in quanto restringe indebitamente la responsabilità del custode stradale. È vero che la responsabilità del custode si arresta di fronte al dovere di ragionevole cautela di chi usa la cosa, specie se si tratta di bene demaniale. La condotta dell'utente deve rispettare il normale dinamismo della *res* in quanto la responsabilità potrebbe, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (17), essere totalmente o parzialmente elisa dalla condotta negligente, imperita e/o imprudente della vittima del danno da cose in custodia. Quanto più la situazione di pericolo è connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica, tanto più il contegno della vittima assume rilevanza al fine di interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. L'argomentazione, in ogni caso, non è da intendersi nel senso che il comportamento negligente della vittima è da solo in grado di escludere sempre la responsabilità del custode. Affinché sia tale da integrare il caso fortuito, la condotta deve rivestire

il carattere dell'imprevedibilità ovvero deve essere stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da una persona sensata. Questo implica che la condotta del danneggiato assume rilevanza anche qualora non risulta colposa.

### Brevi riflessioni conclusive

Le argomentazioni sopra esposte non sono nuove nel panorama del diritto vigente. Esse rappresentano il frutto di principi oramai consolidati in giurisprudenza. La Corte di cassazione anche in questa occasione li ha confermati e posti a sostegno della sua condivisibile decisione.

Le motivazioni della pronuncia sono chiare sia in punto processuale che sostanziale e si risolvono, nel caso di specie, nel senso di condannare l'amministrazione comunale al risarcimento del danno a favore della vittima di insidia stradale.

I principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità sono allora sintetizzabili in poche righe.

Laddove la corte territoriale abbia esaminato i fatti decisivi della vicenda, si dovrà sempre escludere un riesame della fattispecie da parte della Suprema Corte, salvo il caso di anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Un risultato diverso da quello prescritto determinerebbe - come già evidenziato - una violazione del disposto di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Ulteriormente scorrendo, qualora la vittima adotti nell'agire l'ordinaria diligenza e, avuto riguardo alla morfologia della strada e alle caratteristiche insidiose del manto stradale, non si possano esigere dalla medesima, maggiori o diverse cautele, la responsabilità dell'ente custode ex art. 2051 c.c. deve considerarsi integrata. Non ci tragga in inganno la rilevanza della condotta diligente da parte dell'utente e la sua (in)compatibilità con la responsabilità oggettiva individuata poc'anzi in capo alla P.A. Va detto che in ipotesi tipiche di responsabilità oggettiva come quella dell'art. 2051 c.c., il danneggiato potrebbe essere scoraggiato dall'assumere normali misure di cautela forte della presunzione di responsabilità del custode. In tal senso, pare ragionevole richiedere rispettivamente al danneggiato e al danneggiante di adottare

(13) Differenze tra le due fattispecie descritte possono essere individuate sul piano probatorio. Così Cass. Civ., Sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188.

(14) Cass. Civ., Sez. IV, 26 luglio 2021, n. 21395.

(15) Cass. Civ. 23 giugno 2009, n. 14622 e Cass. Civ. 20 agosto 2009, n. 18520.

G. Vulpiani, *Responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 della pubblica amministrazione: quali oneri probatori*, in *Foro Nap.*, 2021, 879 ss.

(16) Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537.

(17) Cass. Civ. 17 novembre 2021, n. 34886, ord.

opportune misure atte a prevenire e ridurre i rischi di sinistro nelle fattispecie ove l'entità del danno può essere variamente influenzata dalla condotta congiunta delle parti. Si ritiene conciliabile, dunque, quella che viene definita la c.d. prevenzione

bilaterale con le regole che governano la responsabilità obiettiva nella quale si prescinde da un fattore puramente soggettivo, pur assumendo quest'ultimo una qualche rilevanza ai fini della qualificazione del danno.